

Corte Ue. Sotto esame le regole italiane sulle gare minori

Appalti, salve le offerte super scontate nei lavori

Valeria Uva
ROMA

L'esclusione automatica di tutte le offerte super scontate negli appalti di lavori può anche essere ammessa, in alcuni casi, per salvaguardare l'interesse delle amministrazioni a non appesantire le gare minori. Ma la soglia posta dalla legislazione italiana, che fa scattare l'esclusione già con cinque offerte, è troppo bassa.

La Corte di giustizia europea

I RILIEVI

Ma la soglia che fa scattare l'esclusione automatica già con cinque proposte è stata giudicata troppo bassa

salva in extremis uno dei principi più discussi della nostra normativa sugli appalti di lavori: quello che consente alle amministrazioni, solo nelle gare al massimo ribasso più piccole, di rifiutare, senza neanche esaminarle, le proposte con un super sconto. È una sentenza articolata, quella pronunciata ieri dai giudici di Lussemburgo, sulla normativa italiana che imponeva l'esclusione delle offerte anomale nelle gare sotto i 5,150 milioni (causa C-147/06).

In linea di principio, la Corte ribadisce la contrarietà al diritto comunitario di qualsiasi meccanismo che come l'esclusione automatica limiti la concorrenza e la partecipazione delle imprese straniere. Soprattutto quando l'appalto ha un impatto transfrontaliero: interessa cioè le imprese straniere, magari perché è di importo significativo. In questo caso - dice la Corte - privare le amministrazioni della «facoltà di valutare la solidità e l'affidabilità delle offerte anormalmente basse» rappresenta una sostanziale violazione delle norme fondamentali del Trattato «in

materia di libera circolazione».

Al tempo stesso, la Corte apre uno spiraglio. E ricorda che questa esigenza va confrontata con quella delle amministrazioni a gare non troppo onerose. I giudici quindi ammettono che anche per bandi con interesse frontaliere l'esclusione automatica «potrebbe rivelarsi accettabile» se serve a frenare l'eccessivo numero di offerte.

A rivolgersi alla Corte è stato il Consiglio di Stato a seguito di un ricorso promosso da due imprese risultate, in due distinte gare al massimo ribasso, le prime non anomale. Ma si erano viste negare l'aggiudicazione dalla stazione appaltante (il Comune di Torino) perché questa aveva deciso di disapplicare la norma sull'esclusione automatica delle offerte anomale.

La vicenda risale al 2002. Allora vigeva l'articolo 21 della legge Merloni che imponeva alle amministrazioni di eliminare le offerte anomale sotto soglia, senza andare a valutare le giustificazioni. A patto che arrivassero più di cinque offerte. Eppure il Comune di Torino aveva deciso di disapplicare la norma. In primo grado il Tar aveva avallato la scelta, mentre per il Consiglio di Stato la norma era imperativa. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno deciso di chiedere alla Corte Ue se l'obbligo di verificare le offerte anomale sia valido anche per le gare più piccole.

Oggi però la normativa in materia è cambiata: con il Codice dei contratti l'obbligo di esclusione è diventato una semplice facoltà. Quindi sicuramente l'impatto della sentenza è ridimensionato. Resta però quel limite delle cinque offerte, oltre le quali è già possibile espellere. Proprio quello che la Corte ha censurato ieri.



www.ilssole24ore.com

La sentenza della Corte di giustizia

Così i giudici

■ Sentenza della Corte di giustizia Ue C-147/06

«Le norme fondamentali del Trattato Ce relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 6, n. 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/Cee ... e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse.

....

Anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte».

